



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI, (di seguito per brevità denominata "ANCI"), con sede in Roma, Via dei Prefetti, 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante p.t. Antonio Decaro;

Associazione Volontari Italiani Sangue - AVIS, (di seguito per brevità denominata "AVIS"), Organizzazione di Volontariato con sede in Milano, Viale Enrico Forlanini, 23, C.F. 80099690150, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante p.t. Gianpietro Briola;

Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, (di seguito per brevità denominata "CRI"), Organizzazione di Volontariato con sede in Roma, Via Ramazzini, 31, C.F. 13669721006, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante p.t. Rosario Maria Gianluca Valastro;

Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue - FIDAS, (di seguito per brevità denominata "FIDAS"), Organizzazione di Volontariato con sede in Roma, Piazza Fatebenefratelli, 2, C.F. 97539320016, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante p.t. Giovanni Musso;

Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia - FRATRES, (di seguito per brevità denominata "FRATRES"), Organizzazione di Volontariato con sede in Firenze, Via Benedetto Dei, 74/76, C.F. 94019700486, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante p.t. Vincenzo Manzo;

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'Associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed Enti di derivazione comunale e, tra l'altro:
 - rappresenta i Comuni, le Città metropolitane e gli Enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le Istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
 - cura la rappresentanza dei Comuni e delle loro forme associative e delle Città metropolitane dinanzi a Istituzioni e Organismi internazionali e dell'Unione europea e al Comitato delle Regioni;
 - promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni, tutelandone e rappresentandone gli interessi, anche nei rapporti con le altre Istituzioni e Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre Organizzazioni che si occupano di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
 - svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani, singoli o associati, delle Città metropolitane e degli Enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- tra le sue funzioni vi sono quelle di:
 - promuovere lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni e le Città metropolitane, perseguendo la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale;
 - promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali, regionali;
 - promuovere azioni di servizio, di supporto diretto, informazione e sensibilizzazione diretta delle realtà locali da essa rappresentate, anche al fine di favorire una migliore applicazione della normativa nazionale vigente;
 - promuovere iniziative per diffondere la conoscenza delle Istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;
- i Comuni hanno specifiche competenze nelle politiche di welfare locale, da svolgere anche in collaborazione con Enti ed Associazioni, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per diffondere la cultura della solidarietà e della cooperazione;

- AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES hanno come compito prioritario la diffusione della cultura della solidarietà e del dono tra la popolazione proponendosi di:
 - a) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato;
 - b) promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria verso i cittadini, favorendo la diffusione del concetto di prevenzione e promozione della salute;
 - c) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, anonima, responsabile, associata e non remunerata;
 - d) sostenere i bisogni di salute dei cittadini, favorendo il raggiungimento e il mantenimento dell'autosufficienza di emocomponenti e plasma derivati della migliore qualità e della massima sicurezza possibili e la promozione del buon uso del sangue;
 - e) tutelare il diritto alla salute dei Donatori e di coloro che necessitano di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - f) promuovere una adeguata diffusione del proprio *claim* sul territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE

- l'Italia ad oggi è un Paese autosufficiente in materia di sangue e quasi autosufficiente per quanto riguarda gli emoderivati;
- in alcune regioni l'autosufficienza è in equilibrio precario;
- l'andamento demografico della popolazione, caratterizzato da un fenomeno di rapido invecchiamento i cui effetti incidono fortemente sul tasso di cronicità, ha evidenziato, attraverso studi e ricerche, che il futuro della donazione potrebbe essere a rischio e che l'autosufficienza nazionale è condizione fondamentale per garantire la salute della popolazione e favorire il conseguimento della qualità e della sicurezza in ambito trasfusionale;
- tale obiettivo è raggiungibile solo attraverso la donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue, quale atto concreto, immediato ed efficace di solidarietà, finalizzato a salvare ogni giorno vite umane attraverso la terapia trasfusionale;
- la Legge n. 219 del 21 ottobre 2005 *“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”* ed in particolare l'art. 7 comma 2 prevede che *“Le associazioni di donatori volontari del sangue e le federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori”*;
- il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 recante il *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, all'articolo 2

recita “E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

TENUTO CONTO

- della compatibilità tra i fini statutari di AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES e le finalità dell’ANCI;
- della consolidata collaborazione esistente tra le articolazioni locali AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES ed i Comuni sul territorio nazionale;
- del comune interesse a sviluppare ulteriormente la collaborazione attraverso la promozione di un più efficace coordinamento per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e del dono, con particolare attenzione a quello del sangue e degli emocomponenti, ma anche di educazione sanitaria, di promozione di salute e di stili di vita sani e positivi per la popolazione;
- che le Parti intendono creare nuove sinergie volte allo sviluppo di una cultura di attenzione ai bisogni sociali ed in primo luogo a quello che si esprime attraverso la donazione di sangue e di emocomponenti;

Tutto cio’ premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

OGGETTO E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

1. Le Parti convengono di avviare ogni forma di utile collaborazione allo scopo di:
 - a) avviare attività continuative di confronto tese a garantire in modo stabile il raccordo e le comunicazioni tra il sistema dei Comuni e quello di AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES;
 - b) promuovere, sostenere e sviluppare – anche attraverso gli strumenti dell’amministrazione condivisa – iniziative volte alla crescita, tra tutti i fattori della cultura del volontariato in generale e del dono del sangue e dei suoi componenti, quale atto di partecipazione alla vita sociale ed educazione alla solidarietà, in particolare tra le giovani generazioni;

- c) sviluppare l'esperienza maturata con l'obiettivo di intraprendere azioni di informazione e di sensibilizzazione che coinvolgano la popolazione per la diffusione della cultura della salute e della solidarietà attraverso la donazione di sangue e di emocomponenti;
- d) porre in essere esperienze di ricerca e di studio, progetti di stage e servizio civile presso le Organizzazioni di Volontariato AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES in collaborazione con i Comuni che trovino valenza sociale, al fine di motivare e di ampliare le scelte di Volontariato sociale o di Servizio Civile da parte di giovani, anche alla luce delle realtà esistenti nel contesto europeo;
- e) favorire, promuovere, sostenere, concorrere ad organizzare eventi, manifestazioni o altre iniziative di reciproco interesse, mirate a conseguire gli obiettivi indicati;
- f) incentivare la cultura della donazione con iniziative e comunicazioni volte all'adesione degli Amministratori locali nonché ai dipendenti dei Comuni e delle Aziende Sanitarie e ai giovani maggiorenni per invitarli a diventare Donatori;

2. ANCI, AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES si impegnano a pianificare e comunicare le relative iniziative di informazione attraverso i media ed i rispettivi siti istituzionali, nelle modalità indicate al successivo art. 6;

3. AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES si impegnano altresì, a mezzo degli uffici stampa delle Associazioni, alla fornitura di materiale divulgativo per la promozione e la corretta informazione sulla donazione del sangue e al supporto logistico per le iniziative che di volta in volta saranno intraprese.

Articolo 2

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO E COMMISSIONE PARITETICA

1. Le Parti concorderanno di volta in volta, per ciascuna iniziativa, mediante separati atti scritti, le specifiche modalità operative nell'ambito e nei limiti della missione di ANCI, AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES, nonché eventuali soluzioni di partenariato con altri soggetti.

2. È comunque fatta salva la possibilità per le Parti di stipulare singole intese con i Comuni, le Aziende sanitarie e Associazioni AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES del territorio nazionale.

3. Le Parti, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo e monitorare i risultati dello stesso istituiscono, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, una Commissione paritetica costituita da n. 2 (due) rappresentanti di ciascuna Parte, che si riunirà con cadenza annuale.

4. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive a carico dei singoli Enti ed Associazioni di appartenenza, rimangono in carica per tutta

la durata del presente Protocollo, salvo indicazioni differenti di pertinenza dei singoli Enti ed Associazioni di appartenenza, e possono essere rinnovati.

Articolo 3

ONERI

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle Parti, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Articolo 4

PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ED UTILIZZO DEI LOGHI

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Protocollo d'intesa e l'immagine di ciascuna di esse.

2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

3. Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 1 del Presente Protocollo d'Intesa, le altre Parti potranno richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale le altre Parti, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiarano sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

4. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Articolo 5
DURATA E RECESSO

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione e potrà essere eventualmente rinnovato a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

2. Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, impegnandosi a dare un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni a mezzo posta certificata (PEC) agli indirizzi indicati al successivo art. 9.

In nessun caso il venir meno degli effetti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti. Nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazioni o pretese di qualsivoglia natura.

3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Articolo 6
COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL PROTOCOLLO

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore delle altre Parti.

Articolo 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa e alle successive convenzioni attuative unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e delle predette convenzioni, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) rispettivamente applicabili.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni ed integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Articolo 8
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 9
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Del presente Protocollo verranno redatti cinque originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.

2. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

- ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma anci@pec.anci.it, c.a. Annalisa D'Amato, Responsabile Area welfare, politiche sociali, salute;
- AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue, Viale Enrico Forlanini, 23, 20134 Milano, PEC avisnazionale@pec.it, c.a. Gianpietro Briola;
- CRI – Associazione della Croce Rossa Italiana Via Ramazzini, 31, 00187 Roma, PEC comitato.nazionale@cert.cri.it, c.a. Rosario Maria Gianluca Valastro;
- FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, Piazza Fatebenefratelli, 2, 00186 Roma, PEC fidasnazionale@legalmail.it, c.a. Giovanni Musso;

- FRATRES – Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia, Via Benedetto Dei, 74/76, 50127 Firenze, PEC info@pec.fratres.org, c.a. Vincenzo Manzo.

Letto, confermato e sottoscritto:

Roma, 21 Giugno 2024

ANCI
Presidente
Antonio
Decaro



AVIS
Presidente
Gianpietro
Briola



CRI
Presidente
Rosario Maria
Gianluca
Valastro



FIDAS
Presidente
Giovanni
Musso



FRATRES
Presidente
Vincenzo
Manzo

